**MYANMAR**

INFORMAZIONI GENERALI

Nel Paese si applicano agli italiani le norme valide per tutti gli stranieri, riepilogate di seguito.

ACQUISTI IMMOBILIARI

La sezione 37 della Costituzione del Myanmar prevede il diritto alla proprietà privata e all'eredità di beni immobili solo in capo ai cittadini birmani.

Il “Transfer of Immoveable Property Restriction Act” del 1987preclude agli stranieri la possibilità di acquistare o ricevere in dono o in ereditàterreni e immobili, siano questi ultimi fabbricati a uso abitativo o a uso commerciale.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

In base alla Investment Law del 2017, gli investitori stranieri possono:

• stabilire un’impresa con proprietà al 100% straniera;

• costituire joint venture tra entità straniere e soggetti locali, pubblici e privati;

• operare attraverso forme di investimento come i BOT (Build, Operate and Trasfer) e i BTO (Build-Transfer-Operate).

La Companies Law del 2018 ha introdotto:

• maggiore flessibilità nella strutturazione del capitale aziendale;

• la possibilità per gli investitori stranieri di acquistare azioni presso la Yangon Stock Exchange;

• l’esenzione per le aziende straniere dall’obbligo di richiedere alcune autorizzazioni dal Directorate of Investment and Company Administration (DICA), organismo che sovrintende a tutti gli investimenti in Myanmar;

• la possibilità per le società unipersonali di avere un amministratore unico.

Si evidenzia inoltre che un investitore estero può acquisire fino al 35% di un’impresa locale, senza che quest’ultima venga riconosciuta come entità straniera, potendo godere dei vantaggi riservati alle aziende birmane.

ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Non sono previste preclusioni all’assunzione di cariche sociali da parte di stranieri.